

SOMMARIO

| | |
|---|----------|
| 1 ELENCO DEI DOCUMENTI E DLLE INDICAZIONI..... | 2 |
|---|----------|

1 ELENCO DEI DOCUMENTI E DELLE INDICAZIONI

Nella richiesta di autorizzazione al subappalto dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- lavorazioni da subappaltatore o affidare a cottimo;
- categorie generali o specializzate cui sono riconducibili le suddette lavorazioni (categorie ex art. 3 e all. A, al DPR 34/2000);
- importo delle lavorazioni oggetto di subappalto o cottimo;
- nominative dell'impresa subappaltatrice o affidataria del cottimo;
- WBS delle opere interessate dal subappalto o dal cottimo;
- termini previsti per l'inizio ed il completamento delle lavorazioni.

Alla richiesta devono essere allegati i documenti di seguito indicati:

- Copia del contratto di subappalto sospensivamente condizionato al previo rilascio dell'autorizzazione.¹
- Copia della lettera con cui l'interessata ha richiesto il rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 DPR 252/98, ai sensi del comma 6 stessa norma.
- Certificate camerale con dicitura antimafia
- Nulla Osta Segretezza (art. 82 comma 5 del Regolamento di cui al DPR 554/99)
- Documentazione comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale di cui all'art.75 del D.P.R. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni.
- Documentazione comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-amministrativa previsti dal D.P.R. 34/2000, ovvero dei diversi requisiti eventualmente previsti dalla normativa sulla qualificazione delle imprese esecutrice di lavori pubblici in vigore al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto.
- Piano Operative di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relative alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni.
- Dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice. Ove una di queste imprese fosse costituita da una A.T.I., o da un consorzio, la dichiarazione di cui al presente punto dovrebbe essere riferita a da ciascuno dei partecipanti alla A.T.I., o al consorzio.
- Dichiarazione dell'impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/91.
- Dichiarazione con cui l'impresa appaltatrice attesta l'aver avuto rispetto del limite del 20% di ribasso di cui all'art.18 c.10 L.55/90.

In ogni caso, l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso il Direttore dei Lavori.

La mancata presentazione del Piano Operative di Sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per se, motivo ostativo all'autorizzazione. In tali caso il Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell'ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione

del Piano Operative della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa "vidima" di idoneità da parte del Coordinatore dell'Esecuzione dei Lavori.

Le disposizioni del contratto in materia di subappalto si applicano, oltre che ai contratti di subappalto in senso proprio, indipendentemente dal relativo importo e dalla incidenza della mano d'opera, agli altri contratti posti in essere dall'Appaltatore ai fini della realizzazione dell'opera ed assimilabili al subappalto ai sensi del c. 12 dell'art. 18 della l. n. 55/90 e s.m. Sono assimilabili al subappalto, i contratti che abbiano ad oggetto attività espletate all'interno del cantiere cui si riferisce l'appalto che richiedano l'impiego di manodopera come, ad esempio, forniture con posa in opera e noli a caldo:

- i) se singolarmente di importo superiore a 100.000,00 Euro
- ii) qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto diversi dai contratti di subappalto e a questo non assimilabili (e dunque non assoggettati al regime autorizzatorio previsto per detti contratti), l'appaltatore e, comunque, tenuto a comunicare all'Ente Appaltante il nome del subcontraente, l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. E' onere dell'Appaltatore procedere, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente, eventualmente necessaria ai sensi del D.P.R. n. 252/98.

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgvo. 5.2.1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti stessi ed in particolare:

- a) autorizzazione specifica della Regione competente (art. 28 D.Lgvo 5.2.1997 n° 22);
- b) iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 30 D.Lgvo 5.2.1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni).

¹ Il contratto di subappalto nella sua versione definitiva deve, essere allegato alla stessa istanza di autorizzazione, sospensivamente condizionato al rilascio di quest'ultima.